



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione di utilità sociale denominata

" L'ostello ".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Cassano Murge (Ba) alla Via de Gasperi 12.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione è apartitica, non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione ha le seguenti finalità:

- Momenti di condivisione a carattere esperienziale come ad es. incontri intensivi di gruppo, anche a carattere residenziale che favoriscano una migliore consapevolezza

emozionale, corporea e sociale producendo benefici a livello della salute globale del corpo, della mente e dello spirito.

- Momenti di aggiornamento e ricerca su tematiche relative al benessere visto in un'ottica globale e in sintonia con il modello biopsicosociale che definisce la salute come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere, che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società". A tal fine l'Associazione intende favorire ogni tipo di esperienza, tecnica atta a facilitare la salute globale espletando prevalentemente attività aventi ad oggetto :

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;

- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;

- allenamento alla consapevolezza, condivisione di saperi in ambito culturale e del benessere psicofisico-psicosociale;

- favorire l'aggregazione e l'unità tra i suoi membri, tra le varie associazioni e tra le varie culture attraverso una fluida organizzazione e comunicazione;

- istituire una propria biblioteca e un proprio archivio di materiale documentario;

- promuovere la pubblicazione di ogni opera attinente le proprie finalità;

- istituire borse di studio e premi a favore di studenti nel quadro delle proprie finalità;

- sviluppare scambi culturali con altre istituzioni nazionali od internazionali aventi finalità affini alle proprie;

- promuovere l'educazione l'orientamento e la formazione in generale ed in particolare l'educazione multidisciplinare mediante l'organizzazione e la gestione di università, scuole, asili, corsi, stages, seminari di istruzione e informazione di ogni età;

- gestire tutte le attività e iniziative connesse con lo scopo per cui l'associazione è costituita;

- dai fini dell'associazione è comunque escluso ogni scopo di lucro.

Articolo 5

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale.

Il Presidente stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che lo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Articolo 10

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 8 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

Segretario dell'Assemblea , viene conferito su indicazione del Presidente della stessa, che procede nominando un socio.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito, oltre che dal Presidente, da un minimo di 2 ad un massimo di 4 membri , scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica .

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta l'anni, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 8 giorni prima.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni, liberalità e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri, dall'Unione Europea, dallo Stato, da istituzioni o da enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

Articolo 15

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Qualora l'Associazione, pur continuando a svolgere attività non lucrative, si trovasse ad avere proventi commerciali, esprime la volontà di aderire al Regime fiscale agevolato L.398/91.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 16

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 17

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.